



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: **157217** /R.U.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

VISTO in particolare, l'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che i tabacchi da inalazione senza combustione, di cui allo stesso comma, sono sottoposti ad accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies*, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti del tabacco senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 24 dicembre 2014, con il quale sono state definite le menzionate procedure tecniche;

VISTA l'istanza del 30 giugno 2018, con la quale la Philip Morris Italia Srl ha richiesto la registrazione, ai fini della commercializzazione, della marca di tabacco da inalazione senza combustione "Heets Sienna Label";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 39-terdecies, commi 2 e 3, occorre stabilire per il tabacco da inalazione senza combustione "Heets Sienna Label", il relativo prezzo di vendita al pubblico, ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in conformità a quello richiesto dalla Philip Morris Italia Srl con istanza del 30 giugno 2018, nonché l'importo dell'accisa determinato ai sensi dello stesso comma 3;

CONSIDERATO che il tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, nell'anno 2017, determinato in base alle procedure tecniche definite con il provvedimento 24 dicembre 2014, articolo 1, è pari a 349,31 secondi per sigaretta;

CONSIDERATO che il tempo medio necessario per il consumo di un campione di "Heets Sienna Label" determinato in base alle procedure tecniche definite con il provvedimento 24 dicembre 2014, articolo 1, è pari a 348,00 secondi per unità di prodotto, come risulta dal verbale di cui all'allegato 1;

CONSIDERATO che un'unità di prodotto "Heets Sienna Label" equivale, conseguentemente, al consumo di 0,9962 sigarette convenzionali;

CONSIDERATO che, nell'anno 2017, il prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è pari a € 239,00, su cui è applicata attualmente l'aliquota di accisa pari a € 141,249 corrispondente a € 0,141249 per sigaretta convenzionale;

CONSIDERATO che sul quantitativo di sigarette equivalente al consumo di un'unità di prodotto di "Heets Sienna Label", pari a 0,9962 sigarette convenzionali, si applica un'accisa pari a € 0,14071 e, pertanto, su un'unità di prodotto "Heets Sienna Label" si applica, ai sensi dell'articolo 39-*terdecies*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un'accisa di € 0,07036, pari al 50 per cento di detto importo;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in riferimento alla sotto indicata marca di tabacchi da

inalazione senza combustione è stabilito il prezzo di vendita al pubblico e l'importo dell'accisa:

Marca: **Heets Sienna Label**

Pezzi per confezione: n. 20;

Prezzo di vendita per confezione : € 5,00;

Prezzo di vendita per 1000 pezzi: € 250,00

Accisa per pezzo: € 0,07036;

Accisa per confezione da 20 pezzi: € 1,4072;

Accisa per 1000 pezzi: € 70,36.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 21 settembre 2018

Il Vicedirettore-Direttore vicario

Dr.ssa Cinzia Bricca

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 2 E 3, DEL PROVVEDIMENTO DEL 24/12/14,
R.U.104859 , DEL TEMPO MEDIO DI CONSUMO DEL TABACCO DA INALAZIONE SENZA
COMBUSTIONE **HEETS SIENNA LABEL**

Luogo di esecuzione delle analisi	Laboratorio di analisi della Direzione centrale Gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio circolazione tabacchi
Data di esecuzione delle analisi	14/08/2018
Numero pezzi analizzati	10 pezzi per marca
Condizioni standard di misurazione	Come da articolo 1, comma 1, del Provvedimento del 24/12/14
Assistono alle operazioni eseguite dagli addetti al Laboratorio di analisi i Signori	- -

Marca	Pezzo n.	Tempo di consumo (in secondi)	tempi minimo/ massimo	scostamento tempi minimo / massimo
HEETS SIENNA LABEL	1	348,00		-0,57%
	2	348,00		
	3	348,00		
	4	347,00	347,00	
	5	349,00		
	6	347,00		
	7	348,00		
	8	349,00	349,00	
	9	348,00		
	10	348,00		
Tempo medio		348,00		